



COMUNE DI VOLPIANO

Città Metropolitana di Torino



ORDINANZA n. 5422 del 29/12/2021

OGGETTO: Vendite di fine stagione (saldi) per il periodo invernale anno 2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

Richiamato l'art. 15 (Vendite Straordinarie) del D. Lgs. 31.03.1998, n.114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4 della L. 15.03.1997, n. 59";

Visti gli artt. 14, 14-bis e 15 della L.R. 12 novembre 1999, n. 28 e s.m.i.;

Vista la L.R. 30 giugno 2020, n. 14;

Richiamata la D.G.R. n. 3-8048 del 12 dicembre 2018 (b.u.r. 50S3 del 13/12/2018), con la quale la Regione Piemonte ha fissato le date di inizio delle vendite di fine stagione secondo le seguenti scadenze:

- inizio dei saldi invernali: il primo giorno feriale antecedente l'Epifania;

- inizio dei saldi estivi: il primo sabato del mese di luglio;

- stabilire la durata dei saldi in otto settimane anche non continuative, a partire dalle suddette date di inizio;

Vista la D.G.R. Piemonte n. 53-2490 del 4 dicembre 2020 (b.u.r.51 17/12/2020) con la quale è stato stabilito di consentire lo svolgimento delle vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti la data di inizio dei saldi invernali per l'anno 2021 ed è stato confermato che la data di inizio dei saldi invernali per l'anno 2021 decorrerà dal 5 gennaio 2021;

Dato atto che per consuetudine consolidata, in questo Comune il periodo delle vendite di fine stagione si svolge in un'unica scansione temporale per la durata massima consentita dalla normativa, per cui si ritiene di mantenere tale consuetudine, acquisita sia dagli operatori del settore che dai consumatori;

Ritenuto di dover definire l'esercizio delle vendite al pubblico di fine stagione/saldi per il periodo invernale 2021, rispetto ai prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro una certa stagione o entro un breve periodo di tempo;

Viste le note del 03.12.2021 e del 07.12.2021 dell'Assessorato al Commercio della regione Piemonte

Richiamato l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto il Decreto n. 777 del 22/11/2021 di attribuzione della posizione organizzativa;

DISPONE

In esecuzione delle disposizioni regionali, di stabilire lo svolgimento delle **Vendite di fine stagione (saldi) per il periodo invernale 2022** della durata di otto settimane continuative, nelle seguenti date:

Da mercoledì 5 gennaio 2022 per otto settimane continuative

RENDE NOTO

1. Si precisa che, a seguito delle modifiche della normativa regionale, non occorre presentare preventiva comunicazione al Comune.
2. L'esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione DEVE renderlo noto con apposita informativa ai consumatori (un cartello esposto nel locale di vendita e ben visibile all'esterno, alcuni giorni prima della data

prevista per l'inizio delle vendite), indicando il periodo di svolgimento, le percentuali di sconti o ribassi praticati sui prezzi normali, l'osservanza delle modalità di svolgimento della vendita a tutela dei consumatori.

3. Per quanto concerne le modalità relative alle indicazioni dei prezzi e alle asserzioni pubblicitarie si fa presente che ai sensi dell'art. 15 c. 3 della succitata Legge Regionale “ *nelle vendite di liquidazione e di fine stagione nonché nelle vendite promozionali o nella relativa pubblicità è vietato l'uso della dizione vendite fallimentari come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, concorsuali e simili , anche come termine di paragone* “;
Inoltre, ai sensi dell'art. 15 comma 5 del D.Lgs. n.114/98, “*Lo sconto o il ribasso effettuato, devono essere espressi in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto*“;
4. L'attività deve essere comunque svolta nel rispetto delle disposizioni del Codice dei Consumatori approvato il 6 settembre 2005, n.206;
5. Le violazioni alle presenti disposizioni sono punite ai sensi dell'art. 22, commi 3, 6 e 7 del D.Lgs. 114/1998, come richiamato dall'art. 15 della L.R. Piemonte 12/11-1999, n. 28 e s.m.i.; - In caso di particolare gravità o di recidiva, il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 30 (trenta) giorni .Tali disposizioni non si applicano alle vendite disposte dall'Autorità Giudiziaria od a seguito di esecuzione forzata.

Il Settore Polizia Municipale è incaricato della vigilanza sull'esecuzione del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
POLIZIA MUNICIPALE
Firmato digitalmente
Commissario Capo SOLINAS Luca Gianmaria